

PS12388 - COMUNE DI PIETRAPAOLA/PRESCRIZIONE BIENNALE SETTORE IDRICO

Provvedimento n. 30722

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA dell'11 luglio 2023;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del consumo);

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTA la comunicazione del 1° dicembre 2022, con la quale è stato comunicato al Comune di Pietrapaola (CS) l'avvio del procedimento istruttorio PS 12388 per possibile violazione degli articoli 20, 22, 24 e 25 del Codice del consumo;

VISTA la comunicazione, pervenuta in data 3 marzo 2023, con la quale il Comune di Pietrapaola, nella qualità di locale Gestore dei servizi idrici, ha presentato impegni ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 9 del Regolamento;

VISTO il provvedimento del 15 febbraio 2023 con il quale è stata disposta ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del suddetto Regolamento la proroga del termine di conclusione del procedimento per esigenze istruttorie;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. Il Comune di Pietrapaola (nel seguito anche "il Comune" o "il Gestore"), in qualità di Professionista, ai sensi dell'articolo 18, lettera *b*), del Codice del consumo, quale Gestore del servizio idrico integrato (di seguito, "SII") nel relativo ambito territoriale.

II. LE CONDOTTE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

2. Il procedimento concerne le condotte poste in essere dal Comune di Pietrapaola, nella qualità di Gestore del SII, in possibile violazione del Codice del consumo, relative al: A) mancato adeguamento agli obblighi informativi sulla prescrizione *biennale o breve* (di seguito, anche "PB") di cui alla legge n. 205/2017, i quali prevedono un'adeguata informativa sia direttamente all'interno della fattura recante importi riferiti a consumi risalenti a oltre due anni sia mediante altri supporti comunicativi/divulgativi; B) rigetto dell'eccezione prescrizione breve sollevata dai consumatori-utenti in merito a crediti riferiti a consumi idrici fatturati successivamente al 1° gennaio 2020 e risalenti a oltre due anni dalla data di emissione della relativa bolletta.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO: LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI

1) *L'iter del procedimento*

3. In base alle informazioni acquisite ai fini dell'applicazione del Codice del consumo,¹ il 1° dicembre 2022, è stato comunicato al Comune di Pietrapaola, quale Gestore del SII locale, l'avvio del procedimento istruttorio PS12388 ivi ipotizzando la violazione degli articoli 20, 22, 24 e 25 del Codice del consumo in relazione alle condotte sopra illustrate.

4. Il procedimento concerne il comportamento del Comune consistente nell'aver posto in essere condotte elusive degli obblighi fissati dalla vigente disciplina legislativa e regolatoria in materia di prescrizione breve poste in capo agli operatori del settore idrico a partire dal 1° gennaio 2020.

5. In particolare, è emerso che il Professionista, il 31 luglio 2020, ha emesso n. 1.117 bollette riferite al periodo di consumo 2018-2019 le quali - pur recanti crediti prescritti (in riferimento ai consumi dal 1° gennaio al 31 luglio 2018) - risultavano prive di qualsiasi informazione o modulo per la presentazione dell'eccezione prescizionale breve, in elusione degli obblighi informativi sulla PB previsti dal Regolatore. Inoltre, il Comune ha rigettato alcune istanze di PB ritenendo inapplicabile la disciplina sulla PB di cui alla legge di Bilancio 2018 in relazione ai consumi anteriori al 1° gennaio 2020.

6. Il Professionista ha avuto accesso agli atti del procedimento il 19 dicembre 2022².

7. Il 22 dicembre 2022³, sono pervenuti i riscontri del Comune di Pietrapaola alla richiesta di informazioni contenuta nella comunicazione di avvio del procedimento.

8. Il Professionista è stato sentito in audizione il 17 febbraio 2023⁴ e ha reso le informazioni ivi richieste dagli Uffici il 3 marzo 2023⁵.

9. In data 3 marzo 2023⁶, il Comune ha presentato una proposta di impegni, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 9 del Regolamento.

10. Il 22 marzo 2023⁷, è stata comunicata al Professionista la data di conclusione della fase istruttoria del procedimento, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento.

11. In data 5 aprile 2023, è stata comunicata al Comune la proroga del termine di conclusione del procedimento, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, del Regolamento.

2) *La disciplina della prescrizione biennale nel settore idrico*

12. La legge n. 205/ 2017 (c.d. legge di bilancio 2018), all'articolo 1, commi 4 e ss., ha introdotto un nuovo regime prescizionale biennale per i crediti vantati dagli operatori nei settori delle *utilities*, ivi compreso quello dei servizi idrici: in particolare, è stato previsto il diritto dei consumatori-utenti, sia domestici che professionisti e microimprese, di eccepire la prescrizione degli importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni addietro, indicati nelle fatture emesse a partire dal 1° gennaio

¹ Cfr. segnalazione protocollo n. 43468 del 25 maggio 2022.

² Cfr. istanza del 15 dicembre 2022 (protocollo n. 98813) e riscontro del 19 dicembre 2022 (protocollo n. 99424).

³ Protocollo n. 100566.

⁴ Cfr. convocazione in audizione del 9 febbraio 2023 (protocollo n. 19925) e verbale di audizione in data 17 febbraio 2023 (doc. del 23 febbraio 2023, protocollo n. 23445).

⁵ Doc. del 3 marzo 2023, protocollo n. 25648.

⁶ All. 7 al doc. del 3 marzo 2023, protocollo n. 25648.

⁷ Protocollo n. 30225.

2020, laddove il ritardo nella fatturazione non fosse dovuto ad *“accertata responsabilità dell’utente”*⁸.

13. Il medesimo articolo 1 ha attribuito al Regolatore di settore - a oggi, Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito, “ARERA”) - il compito, tra l’altro, di definire sia *“le misure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera necessarie all’attuazione di quanto previsto al primo e al secondo periodo”* (comma 4), sia *“le misure a tutela dei consumatori determinando le forme attraverso le quali i distributori garantiscono l’accertamento e l’acquisizione dei dati dei consumi effettivi”*.

14. In attuazione del dettato legislativo, ARERA ha emanato, in relazione al settore idrico, la Delibera n. 547/2019 individuando, nel relativo allegato B, le *“misure di rafforzamento delle tutele degli utenti finali per i casi di fatturazione di importi per il servizio idrico riferiti a consumi risalenti a più di due anni”*. Pertanto, in riferimento *“alle fatture relative al servizio idrico emesse prima del 1° gennaio 2020, con scadenza successiva a tale data, per importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni”* sono stati minuziosamente previsti vari obblighi in capo ai Gestori del SII, a partire dalla trasparente comunicazione all’utente finale - distinto ed evidenziato dettaglio in fattura oppure con documento separato - circa gli importi relativi a consumi risalenti a più di due anni nonché con riguardo al diritto di eccepirne la prescrizione biennale mediante compilazione e invio di modulo *ad hoc*.

15. Sempre nell’allegato B alla Delibera n. 547/19, ARERA ha espressamente previsto (all’articolo 2.3)⁹, che la PB *“decorre dal termine entro il quale il gestore è obbligato a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente”* ossia una volta trascorsi quarantacinque giorni dalla scadenza dell’ultimo giorno del periodo di riferimento.

16. L’entrata in vigore della disciplina della PB di cui alla legge di bilancio 2018, era fissata, per il settore idrico, al 1° gennaio 2020: tuttavia, il legislatore è successivamente intervenuto con l’articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. legge di bilancio 2020) che, sempre con decorrenza 1° gennaio 2020, ha abrogato il comma 5 dell’articolo 1, della legge n. 205/2017 (nel quale si escludeva l’operatività della PB allorché la mancata/erronea rilevazione dei dati di consumo fosse dipesa da responsabilità accertata dell’utente).

17. In esito a tale novella legislativa, ARERA ha adottato una nuova Delibera (del 26 maggio 2020, n. 186/2020/R/IDR) che, al fine di adeguare la regolazione precedente alla legge di bilancio 2020, ha provveduto, tra altro, a modificare e aggiornare gli obblighi informativi in tema di PB, già posti in capo ai Gestori verso l’utenza dalla suddetta Delibera n. 547/19, prevedendo l’inserimento di una

⁸ Il comma 4 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2018, ha previsto che *“nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lett. c), del Codice del consumo, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l’operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera, Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni”* (grassetti aggiunti). Il successivo comma 5 ha stabilito che: *“le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell’utente”*.

⁹ *“Il gestore è tenuto a informare l’utente finale, utilizzando uno o più canali di comunicazione idonei a garantire completezza e trasparenza, della possibilità di eccepire la prescrizione, mediante il seguente avviso testuale: «La fattura [specificare numero fattura] contiene importi per consumi risalenti a più di due anni, che potrebbero non essere pagati qualora la responsabilità del ritardo di fatturazione di tali importi non sia a Lei attribuibile, in applicazione della legge di bilancio 2018 (legge 205/17). La invitiamo a comunicare tempestivamente la Sua volontà di non pagare tali importi ai recapiti di seguito riportati [specificare i recapiti]»*” (cfr. Delibera 547/2019 IDR - allegato B, articolo 3.2).

coerente comunicazione in fattura in merito agli importi correlati a consumi risalenti a più di due anni prima¹⁰.

18. Con la Delibera 186/2020, ARERA ha affermato che, per effetto della novella introdotta dalla legge n. 160/2019 (in vigore dal 1° gennaio 2020), “*la PB prevista dalla legge di bilancio 2018 ha per presupposto il mero decorrere del tempo*”; ha inoltre ivi ribadito il carattere vincolato della disciplina contenuta nella norma primaria sulla PB (in riferimento alle leggi di bilancio 2018 e 2020) e il contenuto specifico e immediatamente precettivo per gli operatori di tale disciplina primaria, in vigore, per il settore idrico, dal 1° gennaio 2020.

19. Da ultimo, in ottemperanza ad alcune pronunce del giudice amministrativo¹¹, ARERA ha emanato la Delibera del 21 dicembre 2021, n. 610/2021/R/IDR, con cui ha provveduto: a) ad aggiornare la propria regolazione confermando, nelle linee generali, il contenuto precettivo della deliberazione n. 186/2020/R/IDR, ridefinendo gli obblighi informativi per effetto della generalizzazione legislativa del termine di prescrizione biennale; b) a garantire all’utente finale un’adeguata informazione nei casi in cui il gestore ritenga di poter fatturare importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, affermando, in tali casi, la sussistenza di una causa ostativa alla maturazione della prescrizione ai sensi della normativa primaria di riferimento.

20. Nello specifico e a rafforzata tutela degli utenti finali, la suddetta Delibera n. 610/2021 ha disposto, in sostanziale continuità con le delibere precedenti, che: i) nei casi di fatturazione di importi relativi a consumi risalenti a più di due anni suscettibili di essere dichiarati prescritti, il Gestore predisponga un avviso testuale *standard* da allegare in fattura con il quale informare l’utente finale della presenza di tali importi, indicando le modalità per eccepire la prescrizione; ii) nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, ma per i quali il Gestore ritiene sussistere una causa di sospensione della prescrizione, il Gestore medesimo comunichi adeguatamente all’utente finale i motivi puntuali della (presunta) mancata maturazione della prescrizione del diritto al pagamento degli importi, ai sensi della disciplina primaria e generale di riferimento, nonché la possibilità di inviare un reclamo scritto relativo alla fatturazione dei suddetti importi.

21. La stessa Delibera n. 610/2021, ha, inoltre, proceduto a riallineare le disposizioni in materia di reclami, le procedure di messa in mora e i contenuti minimi dei documenti di fatturazione di cui alla precedente regolazione¹².

¹⁰ La delibera ARERA n. 186/2020/R/IDR ha imposto ai gestori del servizio idrico l’inserimento, all’interno delle fatture contenenti importi prescrittibili ai sensi della nuova disciplina, la seguente dicitura: “*La presente fattura contiene importi per consumi risalenti a più di due anni, che possono non essere pagati in applicazione della legge di bilancio 2018 (legge n. 205/17) come modificata dalla legge di bilancio 2020 (legge n. 160/2019). La invitiamo a comunicare tempestivamente la Sua volontà di eccepire la prescrizione relativamente a tali importi, ad esempio inoltrando il modulo compilato allegato alla fattura [indicare numero fattura] ai recapiti di seguito riportati [indicare i recapiti]*”.

¹¹ Tar Lombardia, I sez, sentenze nn. 1442, 1443 e 1448, tutte del data 14 giugno 2021.

¹² In riferimento, rispettivamente, all’Allegato A alla delibera n. 655/2015/R/IDR (RQSII), all’Allegato A alla delibera n. 311/2019/R/IDR (REMSI) nonché all’Allegato A alla delibera 586/2012/R/IDR.

3) Gli impegni del professionista

22. Al fine di superare i rilievi sollevati dall'Autorità nella comunicazione di avvio del procedimento, il Comune di Pietrapaola ha presentato, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 9 del Regolamento, una proposta di impegni in data 3 marzo 2023¹³.

23. In particolare, tali impegni prevedono:

1. l'accoglimento delle eccezioni prescrizionali biennali presentate dagli utenti dei locali servizi idrici come già pervenute al Comune, in conformità a quanto previsto, sul punto, dall'articolo 1, commi 4 e 10, della legge di bilancio 2018 e dalla Delibera ARERA del 17 dicembre 2019, n. 547/2019/R/IDR e relativo allegato B;
2. l'invio di apposita informativa ai propri consumatori-utenti in occasione del prossimo ciclo di fatturazione relativo all'anno 2022 - previsto entro il mese di agosto 2023¹⁴ - in merito alla possibilità di eccepire la PB nonché di chiedere il rimborso o la compensazione degli importi eventualmente già pagati sui crediti "prescrivibili" come presenti nelle bollette già inviate e aventi scadenza successiva al 1° gennaio 2020¹⁵;
3. l'invio di apposita informativa anche ai propri consumatori-utenti cessati in data antecedente al 2022 in merito al regime di prescrizione biennale e alla possibilità di eccepirarla e/o ripetere le somme già pagate come previsto nei Moduli di cui agli Allegati 1), 2) e 3) al Formulario¹⁶;
4. la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di un'informativa destinata alla generalità dei consumatori-utenti idrici circa l'entrata in vigore della disciplina della prescrizione biennale¹⁷

¹³ Allegato n. 7 al doc del 3 marzo 2023, protocollo n. 25648

¹⁴ Il Comune ha rappresentato di provvedere, ordinariamente, ad un solo ciclo di fatturazione all'anno, relativo ai consumi idrici dell'anno precedente.

¹⁵ Il testo dell'avviso è il seguente: "La fattura [specificare numero] contiene importi per consumi risalenti a più di due anni che potrebbero non essere pagati, in applicazione della legge di bilancio 2018 (legge 205/2017). la invitiamo a comunicare tempestivamente la sua volontà di non pagare tali importi ai recapiti di seguito riportati [specificare i recapiti].2.

¹⁶ Nello specifico, l'allegato 1) costituisce la comunicazione sulla possibilità di eccepire la PB, da inviare agli utenti destinatari di fattura recante importi prescrittibili (a tale comunicazione sono abbinati i seguenti Moduli "A" e "B"); l'allegato 2) è costituito dal Modulo "A" (scaricabile anche dal sito istituzionale) utilizzabile dall'utente per eccepire la PB in riferimento a fattura individuata recante importi riferiti a consumi pregressi risalenti a oltre il biennio addietro alla data di scadenza della bolletta; quanto all'all. 3), si tratta del modulo "B" di "richiesta di rimborso di somme del servizio idrico" in relazione a crediti prescrittibili - a suo tempo non adeguatamente evidenziati in fattura - già pagati dall'utente.

¹⁷ Detto avviso recita: "INFORMATIVA ALL'UTENZA ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESCRIZIONE BIENNALE PER IL SETTORE IDRICO La legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (c.d. legge di bilancio 2018), all'articolo 1, commi 4 e ss., ha introdotto un regime di prescrizione biennale -c.d. «prescrizione breve» -per i crediti vantati dagli operatori del settore idrico per consumi pregressi (oltre che per i settori dell'elettricità e del gas). La norma prevede per il settore dei servizi idrici il diritto degli utenti, sia domestici che professionisti e microimprese, di eccepire la prescrizione degli importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni indicati in fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2020, laddove il ritardo nella fatturazione non fosse dovuto ad "accertata responsabilità dell'utente". Successivamente il legislatore, nell'intento di rafforzare la tutela dei consumatori-utenti, con la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), ha modificato il precedente regime abrogando il comma 5 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2020, così sopprimendo la possibilità di respingere l'eccezione di prescrizione in caso di responsabilità del consumatore e, quindi, precludendo agli operatori del settore la possibilità di respingere le eccezioni di prescrizione per consumi risalenti a più di due anni fatturati intempestivamente anche in ipotesi di responsabilità imputabile al fruitore del servizio. In conseguenza dei predetti interventi legislativi, l'Autorità di settore - l'ARERA - ha introdotto una disciplina regolatoria di dettaglio dove ha fissato vari obblighi in capo ai Gestori del servizio idrico integrato, a partire dalla trasparente comunicazione all'utente finale - con documento separato o con distinto ed evidenziato dettaglio in bolletta - circa gli importi relativi a consumi risalenti a più di due anni nonché con riguardo al diritto di eccepire la prescrizione biennale mediante compilazione e invio di modulo ad hoc. ARERA ha precisato, tra altro, che la prescrizione biennale sui consumi idrici si applica anche in riferimento alle bollette emesse prima del 1° gennaio 2020 ma aventi scadenza successivamente a

unitamente all'accessibilità - nella medesima pagina *web* - al modulo *on line* di richiesta di accoglimento dell'eccezione prescizionale biennale. Tale misura, secondo le dichiarazioni del Comune di Pietrapaola, è già stata implementata a far tempo dal 21 dicembre 2022¹⁸.

IV. PARERE DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

24. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento riguarda il settore idrico, in data 5 aprile 2023 è stato richiesto il parere all'ARERA, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 27, comma 1-*bis*, del Codice del consumo.

25. Il parere è pervenuto il 19 maggio 2023¹⁹ e reca, in sintesi, le osservazioni e le valutazioni che seguono.

26. La predetta Autorità ha ripercorso l'evoluzione della disciplina di settore sul tema della prescrizione biennale, introdotta dalla legge di bilancio 2018, i principi che sono alla base di tale regolazione attuativa e gli interventi più significativi intesi "*alla tutela rafforzata dei clienti finali*".

27. Con riferimento agli impegni presentati dal Comune di Pietrapaola, ARERA ha rappresentato di non ravvisare elementi di criticità in ordine all'impegno di procedere all'accoglimento delle istanze di prescrizione già pervenute alla data di presentazione degli impegni (n. 1).

28. Con riferimento all'informativa testuale, destinata agli utenti finali, presente nei vari documenti di fatturazione - laddove recanti importi suscettibili di essere dichiarati prescritti - ivi compresi gli utenti cessati in data antecedente al 2022, ARERA evidenzia che "*l'avviso testuale standard*", previsto dalla Deliberazione 21 dicembre 2021, 610/2021/R/IDR, deve specificare: "*La presente fattura contiene importi per consumi risalenti a più di due anni, che possono non essere pagati, in applicazione della legge di bilancio 2018 (legge n. 205/17) come modificata dalla legge di bilancio 2020 (legge n. 160/19). La invitiamo a comunicare tempestivamente la sua volontà di eccepire la prescrizione relativamente a tali importi, ad esempio inoltrando il modulo compilato presente in questa pagina ai recapiti di seguito riportati [indicare i recapiti]*"; l'avviso inoltre deve presentare anche gli altri elementi informativi previsti dalla medesima deliberazione, consistenti nell'indicazione: "*b) dell'ammontare degli importi oggetto di prescrizione; c) di una sezione recante un format che l'utente finale può utilizzare al fine di eccepire la prescrizione; [...] d) dell'indicazione di un recapito postale o fax e un indirizzo di posta elettronica del gestore o una modalità telematica, a cui sia possibile inviare i documenti di cui alla precedente lettera c) o un eventuale testo redatto dall'utente finale con cui quest'ultimo intenda eccepire la prescrizione*".

29. Quanto, infine, all'informativa congenere pubblicata dal Comune sul proprio sito *internet* istituzionale, ARERA non rileva, del pari, elementi di criticità.

tale data e che, inoltre, la prescrizione breve «decorre dal termine entro il quale il gestore è obbligato a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente». I consumatori che ne hanno titolo possono eccepire la prescrizione biennale per il settore idrico utilizzando apposito modulo predisposto dal Comune di Pietrapaola e pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente scaricabile liberamente dal link <http://www.comune.pietrapaola.cs.it/index.php?action=index&p=10371>. Per ogni altra informazione utile in materia di tributi comunali consultare l'apposita sezione sul sito internet del Comune dedicata ai Tributi Comunali denominata «SPORTELLO TRIBUTI», raggiungibile dal link <http://www.comune.pietrapaola.cs.it/> - SPORTELLO TRIBUTI».

¹⁸ Cfr doc. acquisizione d'ufficio in data 3 febbraio 2023 sul sito *internet* istituzionale del Comune (<http://www.comune.pietrapaola.cs.it/index.php?action=index&p=10291>).

¹⁹ Protocollo n. 45717.

V. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI

30. Con l'introduzione della legge di bilancio 2018, così come modificata dalla legge di bilancio 2020, il legislatore ha inteso arginare e limitare il fenomeno c.d. delle "maxi bollette" dovute alla tardiva emissione delle fatture di conguaglio di consumi idrici, da parte dei gestori del relativo servizio. Era emerso, infatti, che a causa del pregresso regime commerciale delle forniture idriche - caratterizzato da frequente fatturazione tardiva e/o rettifica dei consumi accompagnata dall'addebito di importi significativi - i consumatori restassero penalizzati, oltre che dagli importi delle bollette, anche nella possibilità di controllare i propri consumi e pianificare la spesa correlata.

31. Ciò posto, l'Autorità ritiene che gli impegni presentati dal Comune di Pietrapaola siano idonei a sanare i profili di possibile scorrettezza individuati con la comunicazione di avvio del procedimento del 1° dicembre 2022.

32. Le misure proposte, infatti, rimuovono le condotte contestate garantendo una completa informativa agli utenti sui profili connessi alla PB e la reintegrazione, in capo a tutti i consumatori, dei diritti loro spettanti ai sensi della normativa sulla prescrizione breve.

33. Infatti, il Comune di Pietrapaola si è vincolato a recepire interamente e correttamente tale disciplina, adottando una nuova e completa informativa ai consumatori sulla PB, anche mediante pubblicazione, con adeguata evidenza sul proprio sito istituzionale, di una comunicazione generale sul riconoscimento della prescrizione biennale e sulle modalità per esercitarla, corredata di un *link* ipertestuale per accedere con estrema facilità alla relativa modulistica.

34. Inoltre il Comune ha inserito una chiara informativa in seno ai documenti di fatturazione, contemplando espressamente l'inoltro della stessa anche agli utenti già cessati, abilitandoli all'esercizio di prerogative e diritti già ad essi spettanti.

35. Infine, il Comune di Pietrapaola si è impegnato all'accoglimento delle eccezioni prescrizionali degli utenti - in presenza dei requisiti previsti dalla nuova disciplina - non solo per il futuro bensì anche in riferimento a quelle eccezioni già avanzate - e rigettate - dal gennaio 2020, consentendo ai richiedenti anche il rimborso degli importi prescritti eventualmente già pagati.

36. Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che gli impegni presentati soddisfino i requisiti previsti dall'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo.

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dal Comune di Pietrapaola, nei termini sopra esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria;

RITENUTO, di disporre l'obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti del Comune di Pietrapaola;

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, di poter chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione;

DELIBERA

a) di rendere obbligatori, nei confronti del Comune di Pietrapaola, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 9, comma 2, lettera a), del Regolamento, gli impegni dallo stesso Comune proposti in data 3 marzo 2023, come descritti nel Formulario allegato, che costituisce parte integrante del provvedimento;

b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 9, comma 2, lettera a), del Regolamento;

c) che il Comune di Pietrapaola, entro sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, informi l'Autorità dell'avvenuta attuazione degli impegni.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d'ufficio, laddove:

- a) il Professionista non dia attuazione agli impegni;
- b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione;
- c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalla Parte che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli
